

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE AFFIDANTE E COMUNE PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRA

L'Ente Affidante (di seguito "EA"), con sede in [...], C.F. [...], in persona del legale rappresentante pro tempore,

E

Il Comune di [...], con sede in [...], C.F. [...], in persona del Sindaco pro tempore,

(di seguito congiuntamente "le Parti")

PREMESSE

- Che l'EA è ai sensi del [...] il soggetto competente all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di [...]
- Che il contratto di servizio attualmente in essere stipulato in data [...] giungerà a scadenza il [...] e che, pertanto, EA ha avviato le attività istruttorie propedeutiche al nuovo procedimento di affidamento della gestione del servizio...;
- Che con delibera [inserire riferimenti alla programmazione del servizio]
- [inserire riferimenti all'iter del procedimento di affidamento]

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), che disciplina le convenzioni come strumento per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 154/2019, la quale prevede, alla lettera j) delle definizioni, che qualora l'Ente Affidante non coincida con l'Ente titolare del servizio, i rapporti tra i due soggetti debbano essere regolati da apposita convenzione per disciplinare compiti, ruoli e ripartizione delle responsabilità;

PRESO ATTO che la presente Convenzione si pone l'obiettivo di istituire un quadro di collaborazione stabile e coordinato per la pianificazione del servizio e la sua gestione, ivi comprese le attività di monitoraggio, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità ed al fine di adeguare le azioni che, a vario titolo, le Parti sono chiamate ad adottare e che hanno un impatto sulla gestione;

RILEVATO che un accordo preventivo tra EA ed Ente Locale è uno strumento fondamentale per la mitigazione di diverse categorie di rischio del rapporto concessorio e, conseguentemente, per limitare gli impatti negativi che determinati eventi possono avere sull'andamento della gestione e sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto di Servizio (CdS);

RILEVATO altresì che la copertura dei costi del servizio di trasporto pubblico è data dalle risorse messe a disposizione dalla Regione [...] e dagli Enti locali [...], nonché dalla vendita dei titoli di viaggio e altri ricavi commerciali minori, per come saranno definiti nel Piano Economico Finanziario Simulato (PEFS) che l'Ente Affidante dovrà predisporre nel rispetto delle Misure di regolazione adottate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la Delibera n. 154/2019;

RITENUTO che il mantenimento dell'ammontare delle risorse programmate dalle Amministrazioni pubbliche sopra individuate è un elemento essenziale per garantire la sostenibilità economica del servizio;

RITENUTO, altresì, che determinate azioni di competenza del Comune di [...] in materia di viabilità pubblica, programmazione urbanistica, lavori pubblici, manutenzione stradale e degli impianti di fermata, etc., hanno un impatto determinante nella dinamica dei costi di produzione del servizio poiché incidono direttamente sulla velocità commerciale, sulla necessità di rimodulare percorsi ed itinerari, sui costi di manutenzione dei veicoli, sui livelli qualitativi percepiti dall'utenza (cfr. parametri di regolarità e puntualità delle corse e dello stato delle aree di fermata) e, per converso, sulla domanda del servizio e sull'andamento dei ricavi da traffico;

PRESO ATTO che, in ipotesi di sopravvenuta carenza delle risorse necessarie a garantire l'equilibrio della gestione derivanti da un aumento dei costi del servizio e/o dalla riduzione dei ricavi da traffico per cause non imputabili all'operatore, le **principali** azioni possibili a livello contrattuale consistono nell'aumento delle tariffe, la riprogrammazione dei servizi programmati al fine di ridurre i costi di esercizio ovvero la riduzione del programma di investimenti richiesti al gestore del servizio.....;

RITENUTO pertanto necessario, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio di TPL, definire con il presente atto i reciproci obblighi e le modalità di collaborazione tra le Parti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante e il Comune di [...] (di seguito "Comune") per lo svolgimento coordinato delle funzioni e delle attività connesse alla definizione degli obiettivi dell'affidamento, alla programmazione anche in corso di gestione, all'affidamento, alla gestione e al monitoraggio del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel territorio di competenza del Comune.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per garantire che il servizio di TPL risponda efficacemente alla domanda di mobilità dei cittadini, in un quadro di sostenibilità economica, sociale e ambientale, come dettagliato negli articoli seguenti.

Art. 2 - Finalità e obiettivi condivisi

1. Le Parti condividono la determinazione degli obiettivi attesi dalla gestione del servizio di TPL, al fine di allineare le aspettative di servizio con le risorse disponibili e le condizioni di contesto.
2. Gli obiettivi prioritari, da considerare come riferimento per la redazione dei documenti di gara e del Contratto di Servizio, fermo quanto previsto dalla regolazione di settore ed in coerenza con la stessa, sono individuabili nei seguenti target:
 - **Quantità del servizio:** [...].
 - **Standard qualitativi:** [...].
 - **Investimenti:** [...].
 - **Condizioni di efficienza:** [...].
3. Le Parti concordano che tali obiettivi devono necessariamente essere allineati e compatibili con le risorse disponibili, con l'evoluzione degli scenari di pianificazione territoriale e urbanistica del Comune e con le azioni che il Comune si impegna ad attuare in materia di viabilità e manutenzione delle strade e delle aree di fermata.

Art. 3 - Coordinamento delle scelte di viabilità e mobilità

1. Il Comune riconosce che le proprie scelte in materia di viabilità e mobilità (es. istituzione di corsie preferenziali, priorità semaforiche, Zone a Traffico Limitato, politiche di sosta tariffata) incidono direttamente sulla velocità commerciale del servizio di TPL [aggiungere altri fattori] e, di conseguenza, sui costi operativi e sull'andamento dei ricavi da traffico.

2. A tal fine, il Comune si impegna a:

- a) notiziare tempestivamente l'EA e il futuro gestore nella programmazione di interventi sulle infrastrutture stradali (lavori, chiusure, deviazioni) che interessano i percorsi del TPL, al fine di consentire l'elaborazione di un programma di esercizio alternativo e condiviso;
- b) coinvolgere l'EA nei procedimenti e nelle conferenze di servizi che hanno ad oggetto progetti con impatto sulla viabilità dei percorsi del TPL e sulla pianificazione del territorio;
- c) pianificare e programmare congiuntamente con l'EA le azioni di miglioramento sui percorsi stradali e sulle infrastrutture di fermata per favorire l'efficienza del servizio, l'accessibilità e le azioni in grado di generare dei miglioramenti sulle condizioni di esercizio del servizio di cui al comma 1.

3. Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi di coordinamento di cui al presente articolo può determinare squilibri economico-finanziari nel Contratto di Servizio, con la conseguente necessità di attivare misure correttive quali l'impiego di risorse aggiuntive, la revisione dei livelli tariffari o la riduzione dei servizi programmati o degli investimenti o altre azioni che garantiscono il medesimo risultato. Tali eventi saranno gestiti conformemente a quanto previsto dalla matrice dei rischi allegata al CdS e le Parti si impegnano a collaborare, ognuno in base alle proprie competenze, ed assumere le deliberazioni conseguenti finalizzate ad attuare le azioni correttive necessarie a garantire l'equilibrio economico del contratto.

Commento [SM1]: Implementare focus ricavi

Art. 4 - Condivisione dei flussi informativi e monitoraggio

1. Le Parti istituiscono un sistema di condivisione periodica e stabile dei flussi informativi, dei dati acquisiti e dei risultati della gestione del servizio, al fine di consentire una programmazione basata su evidenze reali e un monitoraggio congiunto dell'andamento del CdS.
2. I dati oggetto di condivisione, in linea con la Misura 25 della Delibera ART n. 154/2019, includono, a titolo non esaustivo:
 - **Dati di domanda:** [...] passeggeri trasportati...
 - **Dati economici:** [...] scostamenti dal Piano Economico-Finanziario (PEF).
 - **Dati di qualità:** regolarità, puntualità, reclami e risultati delle indagini di Customer Satisfaction.
 - **Dati di investimento:** stato di avanzamento del programma di investimenti.
3. La condivisione dei dati e il monitoraggio congiunto sono finalizzati a valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e a definire eventuali azioni correttive o di rimodulazione del servizio.

Art. 5 - Rapporti finanziari e risorse

1. La presente Convenzione costituisce la sede per la disciplina dei rapporti finanziari tra le Parti, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse destinate alla copertura dei costi del servizio e degli investimenti.
2. Il Comune [...] si impegna a mettere a disposizione dell'EA per il finanziamento dei servizi di trasporto oggetto di affidamento il finanziamento annuale di € ... , per tutta la durata del contratto di servizio.
3. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le politiche tariffarie e le modalità di adeguamento, garantendo la coerenza con gli obiettivi di servizio e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
4. Eventuali risorse aggiuntive necessarie per far fronte a maggiori costi o minori ricavi o per finanziare nuovi servizi saranno oggetto di accordi specifici tra le Parti, che ne definiranno la provenienza e le modalità di erogazione.

MESSA A DISPOSIZIONE AREE E INFRASTRUTTURE DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 6 - Gestione dei rischi

1. Le Parti riconoscono che l'attuazione della presente Convenzione è uno strumento essenziale per la mitigazione dei rischi connessi all'affidamento e alla gestione del servizio di TPL.
2. Il coordinamento e la condivisione delle scelte, come disciplinati ai precedenti articoli, contribuiscono a ridurre l'incertezza e a definire *ex ante* le condizioni di contesto, consentendo una più corretta allocazione dei rischi nella matrice allegata al CdS.

Art. 7 - Partecipazione al comitato tecnico

1. Per garantire l'attuazione efficace della presente Convenzione, il Comune si impegna a designare propri delegati o funzionari per partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico previsto dal CdS, senza diritto di voto, al fine di assicurare un flusso informativo costante e un'interfaccia diretta per la segnalazione di fabbisogni e la discussione delle problematiche operative.

Commento [SM2]: Condivisione/comitato dedicato

Art. 8 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata pari a quella del Contratto di Servizio per l'affidamento del TPL e dei suoi eventuali rinnovi o proroghe, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9 - Obblighi reciproci e garanzie

1. Le Parti si impegnano a operare secondo i principi di leale collaborazione, buona fede e trasparenza per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione e a non ostacolare od omettere l'adozione delle azioni correttive necessarie a garantire l'equilibrio economico del CdS.
2. Ciascuna Parte garantisce l'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, mettendo a disposizione le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione costituisce atto propedeutico per la predisposizione da parte dell'EA della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di TPL. I suoi contenuti, con particolare riferimento agli obiettivi e agli impegni del Comune, influenzeranno la redazione della matrice dei rischi e del PEF simulato.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di trasporto pubblico locale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data

Per l'Ente Affidante (Il Legale Rappresentante)

Per il Comune di [...] (Il Sindaco/Dirigente)